



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Terza Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. r.g. **31453/2019** promossa da:

GIORGIA, ex parte del ... il patrocinio dell'Avv. DI FLURI GAETANO e dell'Avv. FIERAMOSCA

PARTE APPELLANTE

contro

I ... persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv.
I ... presso cui è elettivamente domiciliata;

PARTE APPELLATA

CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE

Per la parte appellante (all'udienza del 4.11.2020, come da atto di citazione in appello): *“In riforma della sentenza n. 2038/19 pronunciata dal Giudice di Pace di Torino, Dr.ssa Daniela Giunipero, nell'ambito del procedimento recante R.g. n. 21269/17, pubblicata il 13 giugno 2019 ed in accoglimento del presente appello così decidere: DICHIARARE la sentenza impugnata nulla o comunque viziata nel punto in cui, come specificato in atti, non si accerta la nullità della clausola che esclude la rimborsabilità dei costi in caso di estinzione anticipata vista la falsa ed errata applicazione dell'art. 125 del Testo Unico Bancario o, comunque, la vessatorietà della detta clausola; ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte appellante alla restituzione degli oneri non goduti e non maturati per effetto dell'anticipata estinzione del contratto e della opacità delle clausole contrattuali relative ai costi per l'effetto, CONDANNARE, la ... per i motivi di cui all'atto di citazione, in questa sede richiamati e trascritti, alla restituzione delle seguenti somme: a) Euro 452,59 a titolo di commissioni non maturate (537,74/120*101); b) euro 1.801,335 per commissioni ... non maturate (2.140,20/120*101); c) euro 252,50 per spese non maturate; d) euro 1.251,37 a titolo di premio non goduti, per un totale di euro 3.757,79. 3) CONDANNARE alle spese di causa a favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c., per entrambi i gradi di giudizio”.*

Per la parte appellata (all'udienza del 4.11.2020, come da foglio depositato il 28.10.2020): *“IN RITO In via preliminare: - dichiarare l'inammissibilità della impugnazione avversaria per tutte le ragioni*

esposte nella presente comparsa ex art. 342 e 348 bis c.p.c.; - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della società con riferimento alla domanda di pagamento formulata per il rimborso delle commissioni oltre che della quota-parte del premio assicurativo versato e non goduto e, in ogni caso, tenuto conto che nessuna prova è stata fornita in ordine al fatto che abbia incamerato dette somme; NEL MERITO In via principale: - respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di Torino n. 2038/2019; Il tutto, con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014”-

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione del 16.9.2017, ha convenuto in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Torino , dando atto:

§ di avere stipulato con la convenuta il contratto di mutuo n.124700 per € 18.000,00 da rimborsarsi in n.120 rate da € 150,00 ciascuna, pagando anticipatamente le seguenti somme: € 537,74 per commissioni intermediario mandante, € 2140,20 per commissioni , € 300,00 per spese ed € 1486,78 a titolo di costi assicurativi;

§ di avere estinto il finanziamento, anticipatamente, in data 30.4.2009, maturando così (in virtù di n.101 rate residue) il diritto alla restituzione dei seguenti importi (oltre a quanto già rimborsatogli con il conto estintivo): a) € 452,59 a titolo di commissioni non maturate; b) € 1801,335 per commissioni non maturate; c) € 252,50 per spese non maturate; € 1251,37 a titolo di premi non goduti (per complessivi € 3757,79);

§ che il contratto era stato stipulato sotto la vigenza dell'art.125 comma 2 TUB secondo cui *“la facoltà di adempiere o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita tale facoltà di adempimento anticipato, ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”*;

§ che il contratto in oggetto non distingue tra costi retrocedibili e costi di natura up-front, prevedendo generiche *“commissioni a favore dell'intermediario finanziario”*, con conseguente indeterminazione dell'oggetto del contratto e violazione dei principi di trasparenza e buona fede;

§ che il cliente che estingue anticipatamente un finanziamento in cui sono previsti costi, assicurazioni e commissioni versati in un'unica soluzione, ha diritto alla restituzione proporzionale dei costi non goduti, in quanto i costi e la copertura assicurativa perdono automaticamente la propria funzione indennitaria e di garanzia, con conseguente diritto alla restituzione per il periodo residuo del finanziamento;

§ che anche il premio assicurativo non goduto è collegato alla durata del finanziamento, con diritto alla sua retrocessione in caso di estinzione anticipata.

Si è costituita , sostenendo l'infondatezza della domanda di controparte, rilevando che:

§ nel contratto era espressamente previsto al punto D) che *“in caso di anticipata estinzione del prestito gli importi indicati alle lettere a1, a2, a3, a4 e a5 non saranno rimborsati come pure quelli indicati nell'art.2 delle condizioni generali di contratto”* , laddove: il punto a1) è riferito alla commissione in favore dell'intermediario mandante, complessivamente pari ad Euro 537,74 a convenuta copertura delle attività necessariamente preliminari e conclusive del prestito; il punto a2) è riferito all'11,890%

del capitale lordo mutuato; il punto a3) è riferito alla commissione per l'attività svolta dall'agente, dal mediatore incaricato e/o da ogni altro soggetto abilitato alle offerte fuori sede; il punto a4) è riferito alla rivalsa degli oneri erariali conseguenti all'operazione; il punto a5) è riferito ai premi anticipatamente dovuti relativi alla polizza di assicurazione;

§ le predette condizioni contrattuali sono state sottoscritte da **XXXXXXXXXX**, che ne ha dichiarato la propria formale conoscenza e sottoscrizione ex artt. 1341-1342 c.c., con doppia sottoscrizione;

§ gli assunti di controparte offrono un'interpretazione fuorviante dell'art.125 comma 2 TUB e dell'art.125 sexies TUB;

§ i costi di cui il **XXXXXXXXXX** domanda la restituzione sono oneri up-front, corrisposti dal cliente per l'espletamento di attività preliminari all'erogazione del credito e come tali sono insuscettibili di rimborso;

§ **XXXXXXXXXX** non è legittimata quanto alla pretesa di restituzione della quota parte del premio assicurativo non goduto, essendo tale restituzione a carico della Compagnia di assicurazione cui il premio è stato peraltro direttamente corrisposto, trattandosi di azione per la ripetizione di indebito oggettivo.

Con la sentenza n. 2038/2019, il Giudice di Pace di Torino ha rigettato la domanda del **XXXXXXXXXX**, condannandolo al pagamento delle spese di lite in favore di controparte.

Con atto di citazione del 20 novembre 2019, **XXXXXXXXXX** ha proposto rituale e tempestivo appello avverso la predetta sentenza, domandando l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe, per i seguenti motivi:

1) errata e falsa applicazione degli artt. 125 del testo unico bancario, 33 e ss. del codice del consumo e 1341 c.c., sussistendo il diritto alla retrocessione dei costi in caso di estinzione anticipata alla luce della sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11 settembre 2019, indipendentemente dalla natura up-front o recurring degli stessi, con nullità della clausola che esclude il rimborso dei costi stessi. L'appellante ha, in particolare, contestato la sentenza laddove:

-ha sostenuto la "chiarezza e precisione dei costi", considerata l'opacità delle clausole contrattuali in quanto "*non vi è la compiuta descrizione delle attività cui gli stessi si riferiscono, vi è confusione tra attività istruttorie ed esecutive e non vi è alcuna distinzione tra costi restituibili e non in relazione alla natura delle attività poste in essere o da porsi, ma la voce di costo è unica*";

- ha ritenuto valida la clausola che esclude il diritto del consumatore alla retrocessione dei costi in caso di anticipata estinzione, nonostante la clausola violi l'art.125 TUB, gli artt. 33 e segg. del Codice del Consumo; per contro la nullità può essere rilevata d'ufficio;

2) violazione di norma imperativa, poiché la clausola di cui alla lett. D) del contratto è in contrasto con la norma imperativa di cui all'art.125 TUB;

3) Violazione di norma imperativa, poiché la clausola di cui alla lett. D) del contratto è in contrasto con gli artt. 33 e seguenti del Codice del Consumo, con erronea motivazione e violazione degli artt. 99,112,115 c.p.c., 1421 c.c., 33 e seg. del Codice del Consumo.

La parte appellante ha poi ribadito la legittimazione passiva di **XXXXXXXXXX** quanto alla restituzione del premio assicurativo.

Si è costituita **XXXXXXXXXX**, domandando l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe, con pronuncia di inammissibilità dell'appello ex artt. 342-348 bis c.p.c. e, nel merito, domandando il rigetto

del ricorso.

ha, in particolare, evidenziato:

§ che si può fare riferimento esclusivamente all'art. 125 TUB, il solo in vigore al momento della conclusione ed anche dell'estinzione del finanziamento (non potendosi tenere conto del disposto dell'art. 125 sexies TUB e tantomeno della nota sentenza Lexitor); quindi, l'eseguito stralcio degli interessi scalari nella misura di € 2381,49 risponde alla richiesta "equa riduzione del costo complessivo del credito" di cui all'art.125 TUB;

§ che le spese di cui la parte appellante ha domandato il rimborso sono oneri up-front, non avendo l'appellante peraltro provato che si tratti di costi recurring;

§ di non essere passivamente legittimata rispetto alla domanda di rimborso della quota parte del premio assicurativo.

Ciò premesso, considerato che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. è già stata rigettata con l'ordinanza di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, deve in primo luogo rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., poiché l'atto di appello individua con chiarezza i punti censurati della sentenza di primo grado, ed altrettanto chiaramente esprime le ragioni del dissenso rispetto alle argomentazioni del Giudice di Pace, esponendo la differente soluzione della controversia auspicata dall'appellante.

Quanto ai motivi di appello, che per come formulati vengono trattati unitariamente, deve in primo luogo rilevarsi come, al caso in esame, non sia applicabile l'art. 125-sexies TUB (secondo cui "*Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto*"), trattandosi di norma introdotta dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, successiva alla stipulazione del finanziamento contro delegazione di pagamento del quinto della pensione, contratto concluso il 3.11.2007 da quale mandatario di B@nca 24-7 S.p.A. ed estinto, anticipatamente, il 30.4.2009.

Il contratto è piuttosto soggetto, *ratione temporis*, alla disciplina prevista nella legge n. 142/92 di trasposizione della I direttiva sul credito ai consumatori (dir. 87/102), poi trasfusa nel TUB, e specificamente all'art. 125 TUB, che regola le conseguenze giuridiche dell'estinzione anticipata prevedendo che "*se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR*".

Solo dopo la conclusione del contratto è poi sopravvenuta la nuova disciplina dei contratti di credito ai consumatori, prevista dalla II direttiva (dir. 2008/48) e trasposta nell'ordinamento italiano con il d.lgs. 141/2010 che ha introdotto il già richiamato art. 125-sexies TUB, in linea con l'art. 16 della II direttiva.

Come rilevato dalla Corte di giustizia UE nella nota sentenza 11.9.2019 (causa C-383/18, Lexitor), l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore a una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato (sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi»), introducendo un elemento di indubbia novità, con armonizzazione, a livello europeo, del contenuto dei diritti del consumatore (cfr. considerando n. 9 della dir. 2008/48), a fronte della precedente normativa che rimetteva a ciascuno Stato membro la definizione del contenuto dell'equa riduzione, e con individuazione delle voci rilevanti ai fini del rimborso ("interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto").

Proprio tale novità determina l'inapplicabilità del regime della II direttiva ai contratti conclusi nel vigore della dir. 87/102 (tant'è che l'art. 30 della dir. 2008/48, "Misure transitorie", espressamente prevede che *"la presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione"*), con conseguente inapplicabilità al presente giudizio anche della sentenza Lexitor che, dichiaratamente, interpreta l'art. 16 della dir. 2008/48 e ne sottolinea la discontinuità rispetto al regime previgente, mediante giustapposizione di vecchia e nuova disciplina (cfr. punti 27-28).

Ciò chiarito, deve poi ancora precisarsi:

§ che la delibera CICR prevista dall'art. 125 TUB non è mai stata adottata, continuandosi pertanto ad applicare il DM Tesoro 8.7.1992 (Disciplina e criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessione del credito al consumo), il cui art. 3 stabiliva che *"il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato: tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo"*, ritenendosi che il riferimento agli "oneri maturati fino al momento" dell'estinzione anticipata come oggetto dell'obbligo di pagamento del consumatore (ove ancora non pagati) o limite alla rimborsabilità del pagamento (se già eseguito), anticipa la successiva distinzione tra costi up-front e costi recurring, elaborata poi in via interpretativa dalla Banca d'Italia, con specifico riguardo all'art. 16 dir. 2008/48. Nel comunicato del 2011 di Banca d'Italia (trascritto nella sentenza Trib. Torino 21.3.2020 edita online su Il caso e Diritto bancario), si legge invero che *"solo una parte delle commissioni pagate interamente dalla clientela in via anticipata si riferisce a prestazioni non rimborsabili (come le spese d'istruttoria o di stipula del contratto) (c.d. quota up-front), mentre la restante parte (c.d. quota recurring) è volta a coprire i rischi trattenuti (rischi di credito e di liquidità connessi con le garanzie prestate, quali ad esempio quella del 'non riscosso per riscosso') e gli oneri la cui maturazione è intrinsecamente connessa con il decorso del finanziamento (ad esempio, la gestione degli incassi e dei sinistri)"*, per cui *"è fondamentale la corretta distinzione della complessiva commissione corrisposta, in via anticipata, dalla clientela tra quota up-front e quota recurring"* (pagg. 6-7; analogamente, pag. 3) perché solo *"queste ultime, in quanto soggette a maturazione, saranno ristrate, per la quota non ancora maturata, in caso di estinzione anticipata"*;

§ prima della sentenza Lexitor, la giurisprudenza italiana riteneva (come riassunto nella decisione del collegio di coordinamento dell'ABF in data 11.12.2019 n. 26525, successivo alla sentenza Lexitor), che: "1) *"nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up-front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring rimborsabili pro quota); 2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra costi up-front e recurring anche in applicazione dell'art.1370 c.c. e, più in particolare, dell'art.35 comma 2 d.lgs.n.206 del 2005 [codice del consumo] (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola prevale quella più favorevole al consumatore) l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; 3) l'importo da rimborsare deve essere determinato, com'è noto, secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale di finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue; 4) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente"*.

Nel caso de quo, a fronte della richiamata disciplina applicabile, sono rimborsabili al consumatore e, dunque, all'appellante, solo i costi recurring e non quelli up-front, tenendo altresì conto del principio per cui, laddove siano unitariamente considerate attività up-front e recurring, oppure siano indicate attività non chiaramente riconducibili all'una o all'altra categoria, l'opacità delle clausole comporta il trattamento più favorevole al consumatore.

Pertanto:

A) il costo anticipatamente pagato di € 537,74 (per il quale l'appellante domanda il rimborso di € 452,59), è riferito a “commissioni in favore dell'intermediario mandante” ed è previsto alla lettera a1), venendo espressamente dichiarato non rimborsabile dal punto D); tale costo riguarda, precipuamente: *“convenuta copertura delle attività necessariamente preliminari e conclusive del prestito, quali esemplificativamente, l'esame della documentazione, gli oneri per la conversione o la convertibilità, da variabile in fisso, del saggio degli interessi per la copertura del relativo per tutta la durata dell'operazione; gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista; l'elaborazione dei dati in funzione della legge 197/1991; le perdite per l'eventuale ritardo di adeguamento dei tassi o della commissione nel periodo di preavviso delle mutate condizioni di mercato, etc.”*

Orbene, il carattere esemplificativo dell'enunciazione (“etc.”) già di per sé impedisce di caratterizzare quelle attività come esclusivamente riferite alla fase di preparazione e conclusione del contratto di finanziamento, tanto più che sono previste espressamente anche attività chiaramente non relative a costi relativi alla fase delle trattative e della formazione del contratto, tra cui le perdite per il ritardo di adeguamento dei tassi (avendo lo stesso Collegio di coordinamento dell'ABF nella decisione 10.5.2017 n. 5031, dato atto che le voci di costo per “oneri acquisizione provvista” e “conversione tasso” sono del tutto opache e non consentono di affermare che si tratti di attività non ricorrenti).

B) Il costo di € 2140,20 pagato quali commissioni *... di cui € 918,00 dovute all'agente, al mediatore autorizzato e/o ad ogni altro soggetto abilitato all'offerta fuori sede intervenuto nell'operazione di prestito”,* come da previsione di cui alla lett. a2) (anch'essa dichiarata non rimborsabile dalla lett. D), fa riferimento all'attività istruttoria del prestito, alla definizione dei relativi rapporti contabili, all'eventuale estinzione dei prestiti in precedenza contratti dal mutuatario, alle perdite relative alla differenza di valuta tra erogazione iniziale e decorrenza dell'ammortamento. E' dunque evidente come anche tale voce di costo, promiscuamente, si riferisca in parte ad attività che hanno carattere up-front (istruttoria) e in parte ad attività successive e ricorrenti, tra cui la definizione dei rapporti contabili, tanto che è stata proprio *... a comunicare all'INPS l'estinzione e a comunicare a. ...* il conteggio di estinzione del prestito, attività chiaramente successive alla stipula del contratto e che *... trovano la propria remunerazione nella somma di € 2.140,20, specificamente quale attività di definizione dei rapporti contabili (o ad essa prodromica).*

Attesa la natura promiscua della provvigione in esame, deve concludersi come da pronuncia del Collegio di coordinamento ABF 11.11.2016 n. 10003, secondo cui *“l'indicazione cumulativa nella medesima previsione negoziale di attività preliminari e continuative ... normalmente, determina l'opacità della clausola e la conseguente qualificazione (ex artt. 1370 c.c. e 35 cod. cons.) come 'recurring' di tutte le attività contemplate”.*

C) Le spese per l'istruttoria sono, per contro, un costo evidentemente up-front, apparendo sul punto infondata la domanda dell'appellante del rimborso di € 252,50.

D) L'appello è poi fondato anche in relazione al rimborso del costo versato per il premio assicurativo.

In primo luogo, è *jus receptum* nella giurisprudenza dell'ABF l'affermazione della legittimazione

passiva dell'intermediario rispetto al diritto al rimborso del premio assicurativo (si veda sul punto Collegio coordinamento 28.4.2017 n. 4483, secondo cui *“va senz'altro disattesa, come già ritenuto dal Collegio rimettente, la eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla resistente ai sensi dell'art.22 l. n. 221/2012 (di conversione del d. l. n. 179/2012). Ciò in quanto gli obblighi ivi stabiliti in capo all'impresa di assicurazione non sembrano incidere sul profilo della legittimazione (non sottraendo il finanziatore alla concorrente responsabilità per la restituzione del dovuto a fronte di negozi collegati), quanto piuttosto sull'esercizio dell'eventuale azione di regresso. Deve quindi essere confermato e ribadito il consolidato orientamento Dell'Arbitro Bancario (fra le molte, ABF Napoli, nn. 5566/2015 e 6047/2014; Collegio di coordinamento, n. 6167/2014), in ordine alla sussistenza del collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e polizza assicurativa, la quale – contrariamente alle deduzioni dell'intermediario resistente – trova nella legge n. 221/2012 il suo riconoscimento normativo”*).

Inoltre, l'art. 125 TUB (nel testo vigente *ratione temporis*) prevede, come visto, che il consumatore abbia *“diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito”* quando esercita la facoltà di estinzione anticipata, riduzione che si esercita deducendo l'ammontare degli interessi e oneri non ancora maturati dal debito residuo e versando al finanziatore la differenza.

Orbene, considerando il premio assicurativo alla luce dell'art. 125 TUB (quale disposizione che traspone nel diritto interno una direttiva UE, la quale si connota secondo l'insegnamento della Corte di giustizia per dare al consumatore *“un elevato livello di protezione”* e strumenti di tutela improntati al principio di effettività), si rileva che tale disposizione non si limita a stabilire che i costi recurring non ancora maturati sono un indebito oggettivo (che come tale deve essere restituito dall'accipiens a seguito della caducazione del contratto di credito), bensì anticipa il regolamento dare-avere al momento dell'estinzione (o a un momento logicamente anteriore) per dare al consumatore facoltà di liberarsi dell'obbligazione, versando al finanziatore la differenza tra debito residuo e ammontare della riduzione, ed evitargli così il disagio e l'onere economico-finanziario di versare l'intero e poi agire per il recupero della differenza.

Pertanto, non sussistono ragioni per distinguere a seconda che accipiens e/o obbligato principale alla restituzione dell'indebito sia il finanziatore stesso o l'impresa assicuratrice, posto che in entrambi i casi il disagio del consumatore e l'onere del solve et repete restano invariati; pertanto, ai sensi dell'art. 125 TUB, il finanziatore è tenuto a conteggiare a riduzione del residuo debito del cliente anche l'ammontare dei premi assicurativi non goduti.

Si ritiene poi che tale diritto non possa essere pregiudicato dall'art. 22 comma 15-quater del d.l. 179/12, in quanto il tenore letterale della norma non consente di escludere, in caso di estinzione anticipata, un obbligo del finanziatore di conteggiare in sede di estinzione anticipata il premio assicurativo non goduto, salvo regresso nei confronti dell'impresa assicuratrice, quale obbligato principale. Inoltre, l'art. 22 comma 15-quater come norma di diritto interno, nei limiti in cui interferisce con la dir. 87/102/CE, deve interpretarsi, fin dove è possibile, alla luce del testo e della finalità di tale direttiva per giungere a una soluzione conforme all'obiettivo da essa perseguito, e quindi nel senso anzidetto di un obbligo concorrente del finanziatore.

Dunque, laddove nel conteggio di estinzione la riduzione dei premi assicurativi non goduti non sia accordata o sia inferiore alla giusta misura, il finanziatore viene a ricevere a titolo di rimborso anticipato del prestito una somma in parte priva di causa debendi ed è tenuto a restituirla, salvo sempre il regresso nei confronti dell'impresa.

Quest'obbligo non può, infine, essere efficacemente escluso da una clausola contrattuale, come quella

fatta valere dalla banca, la quale non può evidentemente pregiudicare un diritto che ha fonte in una disposizione di legge, inderogabile sotto pena di nullità, se non in senso più favorevole al cliente (art. 127 TUB).

A fronte di quanto riportato e per le ragioni espresse (che assorbono ulteriori motivi di doglianza dell'appellante), l'appello appare fondato, ad eccezione della domanda di rimborso delle spese di istruttoria per l'importo di € 252,50; in consumatore non può, invero, essere privato del diritto all'equa riduzione quanto ai costi recurring, risultando in ogni caso nulla la clausola che pretenda di estendere l'irripetibilità della prestazione a costi recurring, e ciò indipendentemente dalla doppia sottoscrizione, trattandosi di clausola vessatoria ex art. 33 Cod. Consumo, poiché determina, a danno del consumatore, un evidente significativo squilibrio dei diritti e obblighi derivanti dal contratto, ostacolando il diritto del consumatore di procedere all'estinzione anticipata del contratto (tanto più che tale disposizione non riproduce disposizioni di legge -che per contro, come già detto, prevedono un'equa riduzione dei costi-, né la convenuta ha allegato o dimostrato che la clausola sia stata oggetto di trattativa individuale).

Si condivide poi quanto riportato dall'appellante circa l'erroneità dell'assunto della sentenza impugnata laddove, contraddittoriamente, da un lato evidenzia la rilevanza d'ufficio della vessatorietà delle clausole ex art. 36 comma 3 del Codice del Consumo e, dall'altro, sostiene che sarebbe stato onere del consumatore rilevare la propria qualità di consumatore, invocando poi il giudice di primo grado il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.

Posto che è pacifico (e documentalmente provato) che il consumatore abbia concluso il contratto di cui è consumatore e che la nullità richiamata sia sempre rilevabile d'ufficio, non si condivide il richiamo della sentenza impugnata all'art.115 cpc, non comprendendosi, peraltro, se il richiamo all'art.115 cpc sia stato svolto in relazione alla qualità di consumatore (mai messa in dubbio da alcuna delle parti in causa) ovvero all'operatività delle clausole specificatamente approvate o sottoscritte (delle quali il consumatore, pur non contestando di averle sottoscritte, ha però da subito evocato l'inoperatività e/o inefficacia).

Si ritengono peraltro correttamente calcolate dall'appellante le quote non maturate di commissioni e oneri (in assenza, peraltro, di specifiche contestazioni dell'appellata sui conteggi svolti), ritenendosi che, per assicurare l'equa ripartizione dei costi tra Banca e cliente, il criterio applicabile sia proprio quello del *pro rata temporis* di cui ha tenuto conto l'appellante (criterio fatto poi proprio anche dalla sentenza Lexitor), non avendo peraltro l'appellata specificatamente dedotto o provato che alcune di queste spese riguardassero attività interamente eseguite al momento della stipulazione del finanziamento.

Risultando l'appello parzialmente fondato nei termini descritti, la sentenza impugnata deve essere riformata, dovendosi condannare la parte appellata S.p.A. a restituire alla parte appellante le somme di: € 452,59 per commissioni non maturate, € 1801,34 per commissioni maturate non maturate, € 1251,37 quali premi assicurativi non goduti, per complessivi € 3.505,30 (parte appellante non domanda interessi).

La sentenza di primo grado deve quindi essere rivista anche quanto alle spese di lite. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, con accoglimento della domanda di condanna con la sola eccezione delle spese di istruttoria, si ritiene di compensare le spese di lite nella misura del 20%, con condanna dell'appellata a rifondere all'appellante il restante 80% delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo ex DM 55/2014, con distrazione in favore dei legali antistatari come da domanda.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torino n.2039/2019, depositata il 13.6.2019, in parziale riforma dell'appellata sentenza, così provvede:

1) CONDANNA I in persona del legale rappresentante pro tempore al rimborso in favore di di **Euro 3.505,30** per commissioni non maturate e per premi assicurativi non goduti, come da motivazione.

2) DICHIARA compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura del 20%.

3) CONDANNA in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere alla parte appellante il rimanente 80% delle spese del giudizio, che liquida:

- per il primo grado, in complessivi **Euro 696,00** per compensi ed **Euro 100,00** per esposti, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge; con distrazione in favore dei legali antistatari;

-per il presente grado di appello, in complessivi **Euro 1.296,00** per compensi ed **Euro 139,20** per esposti, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge; con distrazione in favore dei legali antistatari.

4) RIGETTA ogni altra domanda delle parti.

Torino, 23 aprile 2021

Il Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza